

## ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2074 DEL 22 DICEMBRE 2023

Avviso pubblico concernente la misura dell'indennità dei tirocini extracurricolari in mobilità geografica attraverso la rete EURES e le modalità di accesso alla misura di cui all'articolo 8, comma 18, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017). Anno 2024.

<b>CAPO I - OGGETTO, FINALITA' E RISORSE</b>	<b>2</b>
Art. 1 Oggetto	2
Art. 2 Definizioni	2
Art. 3 Risorse e struttura competente	3
<b>CAPO II – CARATTERISTICHE DELLA MISURA</b>	<b>4</b>
Art. 4 Caratteristiche della misura	4
Art. 5 Misura dell'indennità di mobilità	6
Art. 6 Cumulabilità e incompatibilità	8
<b>CAPO III - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	<b>8</b>
Art. 7 Modalità e termini di presentazione della domanda	8
Art. 8 Concessione ed erogazione del finanziamento	9
Art. 9 Obblighi e vincoli del beneficiario	9
<b>CAPO IV – DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>10</b>
Art. 10 Diritto di accesso	10
Art. 11 Trattamento dei dati personali	10

## CAPO I - OGGETTO, FINALITA' E RISORSE

### art. 1 Oggetto

1. Le disposizioni del presente Avviso definiscono la misura dell'indennità di mobilità e le modalità di accesso alla misura, di cui all'articolo 8, comma 17, della legge regionale 29 dicembre 2016, n.25.

### art.2 Definizioni

1. Ai fini del presente avviso si intendono:

**a) rete EURES:** rete di cooperazione europea dei servizi per l'impiego istituita dalla Commissione Europea, Direzione Generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione, per facilitare la libera circolazione dei lavoratori e lo sviluppo della mobilità professionale all'interno dei Paesi dell'Unione Europea, oltre a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, di seguito *EURES*;

**b) EURES Adviser:** figure specialistiche nominate e formate dalla Commissione Europea, a supporto dei servizi dedicati alla mobilità professionale in Europa a candidati alla ricerca di lavoro, tirocinio, apprendistato e alle aziende alla ricerca di personale, nonché informazioni sui Progetti della rete EURES finanziati dalla Commissione Europea, di seguito *EURES Adviser*;

**c) soggetto promotore:** Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Politiche del Lavoro-Interventi di Politica Attiva del Lavoro - Servizio EURES FVG, Membro della rete EURES in qualità di Servizio Pubblico per l'Impiego Regionale, così come definito dal Regolamento (UE) n.589/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013, di seguito *promotore*;

**d) soggetto beneficiario:** soggetto disoccupato ai sensi della normativa nazionale e regionale, residente in Friuli Venezia Giulia, di età superiore ai 18 anni, disponibile all'inserimento in un percorso di politica attiva del lavoro finalizzato ad acquisire conoscenze e competenze professionali che facilitino l'inserimento, il reinserimento, l'aggiornamento (*upskilling*) o la riqualificazione (*reskilling*) nel mercato del lavoro, di seguito *beneficiario*;

**e) soggetto ospitante:** sedi estere di imprese italiane, imprese con sede legale all'estero, istituzioni pubbliche, enti ed organizzazioni internazionali, anche italiane con sede all'estero, di seguito *ospitante*;

**f) tirocinio extracurricolare in mobilità geografica:** intervento di politica attiva del lavoro così come definito dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo per un Quadro di qualità dei tirocini in Europa (2014/C 88/01) all'interno dei Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera. Il tirocinio extracurricolare quale intervento di politica attiva del lavoro attivato nel contesto del presente Avviso non costituisce rapporto di lavoro. Il tirocinio extracurricolare produce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Di seguito, *tirocinio*.

**g) tirocinante:** è individuato nel soggetto beneficiario, richiedente e titolare del finanziamento, quale soggetto inserito in un percorso di politica attiva del lavoro sul territorio europeo qualificato come tirocinio extracurricolare in mobilità geografica attraverso la rete EURES sul territorio europeo, di seguito *tirocinante*;

**h) indennità di mobilità:** indennità di mobilità forfettaria, commisurata alla durata ed al costo della vita nel Paese di destinazione, così come quantificate dal documento relativo alle Unità di Costo

Standard (UCS 17 - Indennità di mobilità forfettaria per tirocini extracurricolari all'estero) calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 687 del 17 aprile 2015, in applicazione dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Le indennità percepite per il tirocinio quale intervento di politica attiva del lavoro costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, di seguito *indennità o finanziamento*;

**i) convenzione di tirocinio** (*traineeship agreement*): accordo sottoscritto prima dell'inizio del tirocinio tra il promotore e l'ospitante, che definisce le modalità di realizzazione del tirocinio, le modalità con cui sono assolti gli obblighi relativi alle coperture assicurative contro gli infortuni sul luogo di lavoro e la responsabilità civile verso terzi e i diritti e gli obblighi delle parti. La Convenzione è redatta su apposito modello bilingue italiano-inglese reso disponibile dal soggetto promotore, di seguito *Convenzione*;

**j) tutor**: figura di supporto ed accompagnamento durante le fasi di svoglimento del tirocinio, individuato per il soggetto promotore e per il soggetto ospitante.

Il tutor per il soggetto promotore è individuato in uno degli EURES Adviser della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dei Servizi della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia, di seguito *tutor per il soggetto promotore*;

il tutor per il soggetto ospitante è individuato nell'ambito del personale dell'ospitante medesimo, in coerenza con le attività affidate al tirocinante, di seguito *tutor aziendale*;

**k) programma individuale di tirocinio** (*traineeship individual programme*): atto sottoscritto prima dell'inizio del tirocinio tra il promotore, l'ospitante ed il beneficiario, che stabilisce le conoscenze e le competenze professionali da sviluppare, la durata, l'orario settimanale di attività, identifica il tutor aziendale ed il tutor per il soggetto promotore (EURES Adviser), individua i riferimenti delle coperture assicurative contro gli infortuni sul luogo di lavoro e la responsabilità civile verso terzi, esplicita l'ammontare totale dell'indennità di mobilità. Il Programma individuale di tirocinio è redatto su apposito modello bilingue italiano-inglese reso disponibile dal soggetto promotore, di seguito *Programma individuale di tirocinio*.

### **art. 3 Risorse e struttura competente**

**1.** Le risorse finanziarie messe a disposizione dal presente Avviso ammontano a complessivi euro 345.000,00.

**2.** La struttura regionale competente alla concessione delle indennità di mobilità di cui al presente Avviso, è la Direzione Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia, Servizio Politiche del Lavoro, Interventi di Politica Attiva del Lavoro/EURES FVG ([eures\\_fvg@regione.fvg.it](mailto:eures_fvg@regione.fvg.it)).

**3.** Il testo dell'Avviso e la relativa modulistica relativi al procedimento sono disponibili al sito internet regionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) – nella sezione dedicata (<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-lavoratori/FOGLIA6/FOGLIA3/> ).

## **CAPO II – CARATTERISTICHE DELLA MISURA**

## **art. 4 Caratteristiche della misura**

### **1. Ambito geografico:**

1.1 Sono individuati quali Paesi di destinazione per lo svolgimento dei tirocini extracurricolari i Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera in conformità alla legislazione nazionale ed europea in materia, nonché aderenti alla rete EURES-EURopean Employment Services.

### **2. Durata:**

2.1 La durata del tirocinio è compresa tra un minimo di 3 mesi ed un massimo di 6 mesi.

2.2 La durata complessiva del tirocinio corrisponde a quella richiesta in fase di inoltro della domanda di finanziamento.

2.3 La durata del tirocinio non è prorogabile.

2.4 La durata del tirocinio comprende anche le chiusure aziendali.

### **3. Data di avvio:**

3.1 La data di avvio del tirocinio coincide con il primo o con il sedicesimo giorno del mese, anche qualora si tratti di giornate festive.

3.2 Il tirocinante inizia il percorso di tirocinio nella prima data utile a seguito di quella eventualmente festiva.

### **4. Orario settimanale:**

4.1 L'orario settimanale del tirocinio è compreso tra un minimo di 30 ed un massimo di 40 ore settimanali.

4.2 Il variare dell'orario settimanale, compreso tra le 30 e le 40 ore, non modifica l'entità del finanziamento.

### **5. Modalità di svolgimento:**

5.1 Il tirocinio è svolto esclusivamente in territorio estero, presso la sede indicata dal soggetto ospitante all'interno del programma individuale di tirocinio, all'interno di uno dei Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera.

5.2 La modalità di svolgimento del tirocinio può prevedere, raggiunto il territorio estero, anche attività svolta da casa (*smart working, working from home, telework*), conformemente alle disposizioni vigenti nel territorio estero di riferimento e/o alle modalità di lavoro dell'ospitante, a quanto attiene all'emergenza sanitaria, o ad altre condizioni eventualmente sopravvenenti.

5.3 Il tirocinio non può essere svolto dal territorio nazionale italiano, o da altro territorio estero, diverso da quello in cui l'ospitante ha la propria sede operativa, indicata quale sede di riferimento nel programma individuale, salvo quanto previsto al punto 5.4.

5.4 Il tirocinio può prevedere spostamenti temporanei presso altre sedi e/o territori esteri all'interno di uno dei Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, a condizione che tali spostamenti non modifichino la prevalenza della sede indicata nel progetto individuale di tirocinio, ovvero in misura non superiore al 30 per cento della sua durata totale. Il soggetto ospitante ed il tirocinante ne danno opportuna comunicazione scritta al soggetto promotore, in via preventiva. Tali spostamenti devono essere opportunamente tutelati dalle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile a danni a terzi. Tali spostamenti non modificano l'entità del finanziamento.

- 5.5 L'ospitante attesta l'avvio del tirocinio tramite apposito modello in lingua inglese (dichiarazione di avvio o *traineeship beginning form*), reso disponibile dal promotore, entro 10 giorni dall'avvio del percorso medesimo.
- 5.6 L'ospitante attesta il regolare svolgimento del tirocinio, svolto in presenza o da casa (*smart working, working from home, telework*), a compimento di ogni singolo mese di tirocinio, tramite apposito modello in lingua inglese (dichiarazione di regolare svolgimento mensile o *monthly declaration form*) reso disponibile dal promotore.
- 5.7 A conclusione del periodo di tirocinio, qualora la durata del periodo svolto sia almeno pari a 3 mesi, il tirocinante può richiedere al Soggetto Promotore il rilascio di un Attestato di Partecipazione (*Certificate of Attendance*), che ne attesti la durata e le attività svolte, coerentemente al programma individuale di tirocinio. L'Attestato di Partecipazione (*Certificate of Attendance*) è sottoscritto dal Soggetto Ospitante e dal Soggetto Promotore.

**6. Assicurazioni:**

- 6.1 Ai fini dell'avvio e dello svolgimento del tirocinio, sono obbligatorie le coperture assicurative contro gli infortuni sul luogo di lavoro e la responsabilità civile verso terzi (RCT).
- 6.2 Le coperture assicurative sono garantite dal soggetto ospitante o dal tirocinante.  
Qualora l'ospitante se ne sia assunto l'onere, gli estremi identificativi delle polizze vengono indicati all'interno del Programma individuale di tirocinio, pena l'inammissibilità della domanda di finanziamento.  
Qualora il tirocinante se ne sia assunto l'onere, allega obbligatoriamente alla domanda di finanziamento il preventivo o il contratto definitivo delle coperture assicurative medesime, pena l'inammissibilità della domanda di finanziamento.
- 6.3 Le coperture assicurative coprono il beneficiario durante l'intera durata del tirocinio.

**7. Assenze:** le assenze nel corso del tirocinio, per motivi personali, malattia, chiusura e/o esigenze aziendali, vengono concordate tra il soggetto ospitante ed il tirocinante, che ne danno opportuna comunicazione scritta al soggetto promotore nel caso in cui superino le 5 giornate continuative.

**8. Interruzione anticipata e rinuncia:**

- 8.1 In caso di interruzione anticipata del tirocinio, il soggetto ospitante ed il tirocinante ne danno opportuna comunicazione scritta al soggetto promotore, tramite apposito modello reso disponibile dal promotore stesso in lingua inglese (dichiarazione di interruzione o *early ending form*), entro 5 giorni dalla sottoscrizione della dichiarazione di interruzione medesima.
- 8.2 In caso di interruzione anticipata del tirocinio, il tirocinante matura il diritto all'indennità di mobilità mensile qualora abbia regolarmente svolto il tirocinio per almeno 3 settimane nel mese di riferimento, attestando tale regolarità tramite apposito modello di cui all' art.8, comma 8.1.
- 8.3 In caso di rinuncia all'intero percorso di tirocinio, il beneficiario ne dà opportuna comunicazione scritta al soggetto promotore, tramite apposito modello reso disponibile dal promotore stesso (dichiarazione di rinuncia o *waiver form*), entro 10 giorni dalla sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia medesima, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data di avvio del tirocinio indicata all'interno del programma individuale di tirocinio.

Qualora il beneficiario abbia informato della volontà di rinunciare il promotore per le vie brevi, ma non provveda alla comunicazione di cui sopra, ed in assenza della dichiarazione d'avvio del tirocinio entro 10 giorni dalla data di avvio indicata all'interno del programma individuale di tirocinio, il soggetto promotore provvede alla revoca d'ufficio del finanziamento.

**art. 5 Misura dell'indennità di mobilità**

1. L'indennità di mobilità da corrispondere al beneficiario è quantificata come indicato nella tabella che segue:

	3 MESI		4 MESI		5 MESI		6 MESI	
	TOTALE	MESE	TOTALE	MESE	TOTALE	MESE	TOTALE	MESE
<b>AUSTRIA</b>	3.094,00	1.031,33	4.082,00	1.020,50	4.732,00	946,40	5.382,00	897,00
<b>BELGIO</b>	2.841,00	947,00	3.719,00	929,75	4.305,00	861,00	4.890,00	815,00
<b>BULGARIA</b>	1.831,00	610,33	2.583,00	645,75	2.980,00	596,00	3.377,00	562,83
<b>CIPRO</b>	2.499,00	833,00	3.316,00	829,00	3.957,00	791,40	4.495,00	749,17
<b>CROAZIA</b>	2.021,00	673,67	3.953,00	988,25	3.385,00	677,00	3.818,00	636,33
<b>DANIMARCA</b>	3.707,00	1.235,67	5.080,00	1.270,00	5.889,00	1.177,80	6.698,00	1.116,33
<b>ESTONIA</b>	2.949,00	983,00	3.765,00	941,25	4.366,00	873,20	4.968,00	828,00
<b>FINLANDIA</b>	3.351,00	1.117,00	4.537,00	1.134,25	5.260,00	1.052,00	5.982,00	997,00
<b>FRANCIA</b>	3.295,00	1.098,33	4.451,00	1.112,75	5.162,00	1.032,40	5.873,00	978,83
<b>GERMANIA</b>	2.751,00	917,00	3.749,00	937,25	4.344,00	868,80	4.939,00	823,17
<b>GRECIA</b>	2.598,00	866,00	3.674,00	918,50	4.251,00	850,20	4.828,00	804,67
<b>IRLANDA</b>	3.330,00	1.110,00	4.493,00	1.123,25	5.210,00	1.042,00	5.927,00	987,83

<b>ISLANDA</b>	3.011,00	1.003,67	4.062,00	1.015,50	4.710,00	942,00	5.358,00	893,00
<b>LETONIA</b>	2.238,00	746,00	3.104,00	776,00	3.589,00	717,80	4.074,00	679,00
<b>LIECHTENSTEIN</b>	3.656,00	1.218,67	4.968,00	1.242,00	5.758,00	1.151,60	6.547,00	1.091,17
<b>LITUANIA</b>	2.133,00	711,00	2.912,00	728,00	3.420,00	684,00	3.882,00	647,00
<b>LUSSEMBURGO</b>	2.794,00	931,33	3.802,00	950,50	4.406,00	881,20	5.010,00	835,00
<b>MALTA</b>	2.452,00	817,33	3.362,00	840,50	3.891,00	778,20	4.420,00	736,67
<b>NORVEGIA</b>	3.942,00	1.314,00	5.341,00	1.335,25	6.189,00	1.237,80	7.036,00	1.172,67
<b>OLANDA</b>	3.058,00	1.019,33	4.144,00	1.036,00	4.805,00	961,00	5.466,00	911,00
<b>POLONIA</b>	2.284,00	761,33	3.174,00	793,50	3.669,00	733,80	4.165,00	694,17
<b>PORTOGALLO</b>	2.548,00	849,33	3.492,00	873,00	4.041,00	808,20	4.591,00	765,17
<b>REPUBBLICA CECA</b>	2.522,00	840,67	3.369,00	842,25	4.018,00	803,60	4.564,00	760,67
<b>ROMANIA</b>	1.958,00	652,67	2.745,00	686,25	3.170,00	634,00	3.596,00	599,33
<b>SLOVACCHIA</b>	2.408,00	802,67	3.308,00	827,00	3.827,00	765,40	4.346,00	724,33
<b>SLOVENIA</b>	2.526,00	842,00	3.465,00	866,25	4.011,00	802,20	4.556,00	759,33
<b>SPAGNA</b>	2.860,00	953,33	3.894,00	973,50	4.514,00	902,80	5.133,00	855,50
<b>SVEZIA</b>	3.288,00	1.096,00	4.452,00	1.113,00	5.161,00	1.032,20	5.871,00	978,50
<b>SVIZZERA</b>	3.279,00	1.093,00	3.253,00	813,25	3.737,00	747,40	4.221,00	703,50
<b>UNGHERIA</b>	2.324,00	774,67	3.223,00	805,75	3.727,00	745,40	4.231,00	705,17

**art. 6 Cumulabilità e incompatibilità**

1. L'indennità di mobilità non finanzia i tirocini curriculari, i periodi di pratica professionale, i periodi di dottorato, nè i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche.
2. Non sono ammissibili a finanziamento i tirocini extracurriculari che, seppure svolti all'interno di Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, altresì aderenti alla rete EURES, si qualificano quale rapporto di lavoro nel Paese di destinazione.
3. Non sono ammissibili a finanziamento i tirocini nel caso in cui gli amministratori o i soci dell'ospitante ed il beneficiario siano coniugi, parenti o affini sino al secondo grado.
4. Non sono ammissibili le domande di tirocinio il cui progetto formativo sia già stato precedentemente finanziato, ovvero le domande di tirocinio il cui progetto formativo individui lo sviluppo e/o l'acquisizione di competenze già precedentemente finanziate, senza variazione alcuna del progetto individuale medesimo in termini di *reskilling* o *upskilling*, nei confronti del medesimo beneficiario.
5. Le indennità di cui all'articolo 4 non sono cumulabili con ulteriori benefici previsti da altri programmi europei o normative nazionali e regionali, che siano concessi a titolo di indennità di mobilità per la medesima tipologia di intervento.
6. Le indennità di cui all'articolo 4 sono cumulabili con ulteriori benefici erogati dal soggetto ospitante.
7. Le indennità di cui all'articolo 4 sono cumulabili con ulteriori benefici erogati da programmi europei afferenti alla rete EURES-EUROpean Employment Services a sostegno della mobilità professionale sul territorio europeo, concessi a titolo di rimborsi o somme forfettarie per lo svolgimento del colloquio di lavoro, la formazione linguistica, il trasferimento, il riconoscimento di titoli di studio e/o qualifiche, il supporto integrativo nel caso di situazioni di necessità così come individuate dai programmi medesimi.

### **CAPO III - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

#### **art. 7 Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di finanziamento, in regola con la normativa relativa all'imposta di bollo, è presentata, pena la sua irricevibilità, esclusivamente accedendo con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS Carta Nazionale dei Servizi, CRS- Carta Regionale dei Servizi) attraverso la piattaforma web accessibile dal sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata al settore lavoro (<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-lavoratori/FOGLIA6/FOGLIA3/>). La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema informatico.
2. Alla domanda di cui al comma 1 è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
  - a) Convenzione di tirocinio (*Traineeship Agreement*), sottoscritta dal soggetto ospitante.
  - b) Programma individuale di tirocinio (*Traineeship Individual Programme*), sottoscritto dal soggetto ospitante e dal tirocinante.
  - c) Preventivo delle coperture assicurative, o contratto definitivo, contro gli infortuni sul luogo di lavoro e la responsabilità civile verso terze cose e/o persone (RCT), qualora il beneficiario se ne sia assunto l'onere. Le coperture assicurative devono garantire la copertura dell'intero periodo di durata del tirocinio.



3. La domanda di finanziamento è presentata dalle ore 10.00 del 8 gennaio 2024 alle ore 23:59 del 31 ottobre 2024, in data antecedente a quella di avvio del tirocinio.

#### **art. 8 Concessione ed erogazione del finanziamento**

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della Legge regionale 20 marzo 2000, n.7, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 6.

2. Il Servizio concede il finanziamento entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento.

3. L'ospitante attesta l'avvio del tirocinio entro 10 giorni dal suo inizio tramite apposito modello (dichiarazione di avvio o *traineeship beginning form*) reso disponibile in lingua inglese dal promotore. Il beneficiario è tenuto a darne comunicazione al Servizio.

4. L'ospitante attesta mensilmente il regolare svolgimento del tirocinio tramite apposito modello (dichiarazione di regolare svolgimento o *monthly declaration form*) reso disponibile in lingua inglese dal promotore. Il beneficiario è tenuto a darne comunicazione al Servizio, ai fini dell'erogazione del finanziamento per la mensilità di cui all'attestazione.

5. Il beneficiario che all'atto di presentazione della domanda di finanziamento abbia assunto a proprio carico l'onere delle coperture assicurative contro gli infortuni sul luogo di lavoro e la responsabilità civile verso terzi, presentandone in allegato il Preventivo, inoltra al Servizio copia del Contratto definitivo entro 10 giorni dall'avvio del tirocinio. Le coperture assicurative devono garantire la copertura dell'intero periodo di durata del tirocinio, pena la revoca del finanziamento concesso.

6. Il mancato avvio del tirocinio entro 60 giorni dalla data di comunicazione del decreto di concessione comporta la revoca del finanziamento concesso.

7. E' ammessa a finanziamento una sola domanda per singolo beneficiario a valere sul presente Avviso.

#### **art. 9 Obblighi e vincoli del beneficiario**

1. I requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) devono essere posseduti dal beneficiario al momento della presentazione della domanda e mantenuti all'atto dell'avvio del tirocinio.

2. Il beneficiario del finanziamento deve inoltrare al Servizio l'attestazione di avvio del tirocinio entro 10 giorni dal suo inizio, sottoscritta dall'ospitante su apposito modello (dichiarazione di avvio o *traineeship beginning form*) reso disponibile in lingua inglese dal promotore.

3. Il beneficiario del finanziamento che all'atto di presentazione della domanda di finanziamento abbia assunto a proprio carico l'onere delle coperture assicurative contro gli infortuni sul luogo di lavoro e la responsabilità civile verso terzi, presentandone in allegato il Preventivo, deve inoltrare al Servizio copia del Contratto definitivo di assicurazione entro 10 giorni dall'avvio del tirocinio.

4. Il beneficiario del finanziamento, ai fini dell'erogazione dell'indennità, deve inoltrare al Servizio l'attestazione mensile di regolare svolgimento del tirocinio, sottoscritta dall'ospitante su apposito modello (dichiarazione di regolare svolgimento o *monthly declaration form*) reso disponibile in lingua inglese dal promotore.

5. Il beneficiario del finanziamento deve inoltrare al Servizio l'attestazione di eventuale interruzione anticipata, sottoscritta dall'ospitante su apposito modello reso disponibile in lingua inglese dal promotore (dichiarazione di interruzione o *early ending form*), entro 5 giorni dalla sottoscrizione della dichiarazione di interruzione medesima.
6. Il beneficiario del finanziamento deve inoltrare al Servizio l'attestazione di eventuale rinuncia entro 10 giorni dalla sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia medesima, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data di avvio del tirocinio indicata all'interno del programma individuale di tirocinio, su apposito modello reso disponibile in lingua inglese dal promotore (dichiarazione di rinuncia o *waiver form*).

## **CAPO IV – DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **art. 10 Diritto di accesso**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i, disciplinanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dalle pubbliche amministrazioni, il portatore di interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, esercita mediante la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi nei modi e nei limiti indicati dall'articolo 24 della Legge 241/1990 il proprio diritto, tramite richiesta scritta e debitamente motivata alla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia, sottoscrivendo l'istanza e corredandola di copia del documento di identità del sottoscrittore, fatta eccezione per i casi in cui la stessa sia stata sottoscritta digitalmente ovvero tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

### **art.11 Trattamento dei dati personali**

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR), D.Lgs. 101/2018), i dati richiesti per la partecipazione al presente Avviso sono utilizzati esclusivamente per le finalità previste e sono trattati nel pieno rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. Per tutti gli aspetti inerenti al trattamento dei dati personali, si rimanda all'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 pubblicata all'interno del sito web di riferimento, nella sezione dedicata (<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-lavoratori/FOGLIA6/FOGLIA3/>).

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE